



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI

AII'ATC RI 2

Viale dell'Elettronica, snc
02100 Rieti (RI)
Pec: atcri2@legalmail.it

e p.c.

Alla Direzione Regionale Agricoltura e della Sovranita' Alimentare,
Caccia e Pesca, Foreste
Ufficio Caccia
Sede

PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE ZONE DI CACCIA AL CINGHIALE
N° 1/RI per ATC RI 2
Stagione venatoria 2024/2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO quanto stabilito all'art. 1 comma 4 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 07/08/2024 "*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2024-2025*" che prevede che le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio devono provvedere alla valutazione e alla validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate dagli ATC;

VISTO l'Allegato I del sopra citato Decreto con particolare riferimento all'articolo I, comma 4 e 5, all'articolo 2, comma 1, 7 e 8, all'articolo 4, comma 1 e 2 e all'art. 13, comma 1;

VISTA la documentazione pervenuta dall'ATC RI 2 con lettera di trasmissione n. 623 del 20/08/2024, acquisita in pari data al prot. n. 1031703, consistente in:

- due copie cartacee delle cartografie delle zone n. 39, 56, 76, 101 e 114;
- due copie cartacee della relazione di zonizzazione per la caccia in braccata del Cinghiale stagione 2024/2025;

CONSIDERATO che con nota n. 1036689 del 21/09/2023 la scrivente Area Decentrata ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa;

VISTA l'integrazione pervenuta dall'ATC RI 2 con nota n. 651 del 30/08/2024, acquisita il 02/09/2024 nostro prot. n. 1061487, con la quale sono state fornite in duplice copia le cartografie della zona di girata n. G30, doppia copia cartacea della relazione di zonizzazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, del tecnico incaricato dall'ATC RI 2 nella quale si riporta: "*... le zone di braccata e girata già validate dall'ADA Rieti nella S.V. 2023/2024, non riproposte a validazione nell'attuale stagione venatoria, non hanno subito modificazioni e variazioni interne.*";

VISTA l'ulteriore integrazione trasmessa dall'ATC RI 2 in data 05/09/2024, acquisita al prot. n. 1081247 del 05/09/2024, con la quale è stata inviata la cartografia aggiornata della zona di girata originatasi dalla zona di braccata n. 107 del Distretto n. 4. La nuova zona di girata denominata G32 sostituisce la G30 inviata dall'ATC con la nota n. 651 del 30/08/2024 ed è composta da 6 sottozone (G32a, G32b, G32c, G32d, G32e, GG32f) per una superficie complessiva di Ha 148,90;

VISTO il verbale istruttorio di validazione del 05/09/2024, redatto dal funzionario incaricato, dal quale risulta che:

- le aree individuate dall'ATC RI 2, rispetto a quanto cartografato la scorsa stagione venatoria, non hanno subito modifiche tranne che per le zone che superavano gli 800 ettari e che pertanto, ai sensi del Disciplinare della stagione 2024/2025, sono state ricondotte entro i limiti massimi consentiti:

* Distretto 1 – zona n. 76 di ettari 795,00 (sottozone 76/A di Ha 350, 76/B di Ha 163 e 76/C di Ha 282);

* Distretto 2 – zona n. 39 di ettari 799,00 (sottozone 39/A di Ha 92, 39/B di Ha 602 e 39/C di Ha 105) e zona n. 56 di Ha 798,00;

*Distretto 4 – zona n. 114 di Ha 797,00;

- nel Distretto 4 la zona di braccata n. 107, presente nella scorsa stagione venatoria, è stata trasformata in zona di girata: zona G30 di Ha 148;

- rispetto alla scorsa stagione venatoria 2023/2024, complessivamente è diminuita la superficie destinata alla caccia in braccata ed è aumentata quella destinata alla caccia in girata;

- nella nota n. 651 del 30/08/2024 dell'ATC RI 2 riporta che: "... Si precisa che all'interno delle zone cartografate, non sono presenti aree particolarmente frequentate, né percorsi di fede, ed in ossequio ai principi contenuti nel Disciplinare per la gestione della specie cinghiale, la zonizzazione è stata redatta nel rispetto delle norme generali di sicurezza, come si evince nella relazione tecnica. ... si è proceduto a recepire le indicazioni dei Comuni ricadenti nel territorio di competenza, in merito alla individuazione puntuale delle aree percorse dal fuoco. ... Inoltre non sono pervenute dai Sindaci problematiche ostative all'esercizio venatorio nei territori di competenza. ...";

- per quanto riscontrabile dalle cartografie presentate, le zone oggetto di validazione non sembrano presentare criticità rispetto a quanto previsto dal disciplinare rispetto alla presenza all'interno delle stesse di aree particolarmente frequentate (es. impianti sportivi, cimiteri, agglomerati urbani, industrie, impianti produttivi, ecc.);

- non sembrano essere presenti zone di caccia al cinghiale in braccata nei corridoi inferiori a 500 metri siti tra due istituti faunistici;

-- il numero di zone con una superficie superiore a 600 ettari e, comunque inferiore ad 800 ettari non supera il 20% del totale delle zone da assegnare;

CONSIDERATO quanto sopra

DECRETA LA VALIDAZIONE

delle seguenti zone vocate per la caccia al cinghiale in braccata e in girata individuate dall' ATC RI/2 che hanno subito modifiche rispetto alla scorsa stagione venatoria 2023/2024

ZONE DI CACCIA IN BRACCATA 2024/2025

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 2	1	76	795	SI
		76/A	350	
		76/B	163	
		76/C	282	
RI 2	2	39	799	SI
		39/A	92	
		39/B	602	
		39/C	105	
RI 2	2	56	798	SI
RI 2	4	114	797	SI



ZONE DI CACCIA IN GIRATA 2024/2025

ATC	DISTRETTO	N° ZONA	ESTENSIONE Ha	VALIDAZIONE
RI 2	4	G32	148,90	SI
		G32a	47,70	
		G32b	6,60	
		G32c	37,90	
		G32d	5,40	
		G32e	17,40	
		G32f	33,90	

Per le altre zone di caccia in braccata ed in girata, già validate la scorsa stagione venatoria 2023/2024 presenti nei cinque Distretti dell'ATC RI 2 e che non hanno subito modifiche, vista la presenza della dichiarazione del tecnico, le stesse possono già essere pubblicate sul sito internet dell'ATC.

Le zone in questione per la braccata sono:

Distretto 1 – zone n. 60, 61, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 79, 87, 93, e 146;

Distretto 2 – zone n. 37 38, 41, 43, 44, 45, 50, 52, 55, 62, 66, 70, 71 e 74;

Distretto 3 – zone n. 80, 84, 90, 91, 98, 99 e 101;

Distretto 4 – zone n. 104, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 129, 138, 141 e 144;

Distretto 5 – zone 115, 120, 121, 122, 128, 130, 131, 133, 143, 145, 153, 154, 156 e 157;

Le zone in questione per la girata sono:

Distretto 1 – zona n. G1;

Distretto 2 – zone n. G2, G3, G4, G5, G6;

Distretto 4 – zone n. G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G18, G23, G25, G28 e G29;

Distretto 5 – zona n. G1;

Per quanto riguarda le misure di sicurezza vigenti in materia, si invita l'ATC RI 2, al momento dell'assegnazione delle zone, a ricordare ad ogni capo squadra e quindi ai cacciatori appartenenti alla stessa, i principali divieti ed obblighi previsti dalla normativa vigente (L. n. 157/92 e ss. mm.e ii., L. R. n. 17/95 e ss. mm. e ii., calendario venatorio per la stagione 2024/2025 (Decreto del Presidente della Regione n. T00102 del 17/06/2024, Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2024-2025 (Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 7/08/2024).

Si riportano di seguito integralmente le misure di sicurezza presenti nel Disciplinare al Titolo V – art. 24 “*Misure di sicurezza nell'esercizio della caccia alla specie cinghiale*”:

1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistiche venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.

2. L'abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i cani possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell'incolumità propria e dei cani.

3. È fatto divieto:

a) di sparare all'“infrasco” senza avere la perfetta visione dell'animale;

b) lungo le linee delle poste; c) all'animale distante più di cento metri;

d) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;

e) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un “poggio”.

4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto svolgimento della caccia al cinghiale. A tal fine provvederà prima dell'inizio della azione di caccia a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la “posta” ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro.

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-mark-
-savelevel-